

I “verbi” del giudice nell'affidamento condiviso

155 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli

- Pronuncia la separazione personale dei coniugi.
- Adotta i provvedimenti relativi alla prole.
- Valuta prioritariamente che i figli restino affidati ad entrambi i genitori
- Stabilisce a chi sono affidati
- Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.
- Fissa misura e modo di contribuzione al mantenimento, alla cura, all'istruzione, all'educazione
- Decide in caso di disaccordo dei genitori
- Può stabilire l'esercizio delle potestà separate limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione
- Può stabilire la corresponsione di un assegno periodico (per la realizzazione del principio della proporzionalità) considerando:

□ Le attuali esigenze del figlio

□ Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di famiglia

□ I tempi di permanenza presso ciascun genitore □ Le risorse economiche di entrambi i genitori □

La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore

- Può disporre l'accertamento della polizia giudiziaria (ove le informazioni non risultino sufficientemente documentate) su redditi e beni oggetti di contestazione anche se intestati a soggetti diversi.

155 bis c.c. Affidamento ad un solo genitore

- Può disporre l'affidamento esclusivo
- Può considerare (al fine dei provvedimenti da adottare) il comportamento del genitore in caso di domanda di affidamento

esclusivo manifestamente infondata

155 c.c. quater Assegnazione della casa familiare...

- Assegna la casa familiare

155 c.c. quinques Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

- Può disporre il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni

155 sexies c.c. Poteri del giudice ed ascolto del minore

- Può assumere – ad istanza di parte o d'ufficio – mezzi di prova
- Dispone l'audizione del minore
- Può rinviare l'adozione dei provvedimenti per consentire la mediazione con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale del minore

709 ter cpc

- Può modificare i provvedimenti in vigore
- Può ammonire il genitore inadempiente
- Può disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore, nei confronti dell'altro genitore
- Può condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione pecuniaria.